

PI5267 - TAXI SERVICE SIROLO

Provvedimento n. 15831

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2006;

SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *Codice del consumo*;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in pervenuta in data 3 marzo 2006, un concorrente ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di un messaggio pubblicitario diffuso attraverso un biglietto da visita e sulla fiancata di una macchina, relativo alla promozione del servizio di Taxi Service Sirolo, con sede a Sirolo (AN).

Nella richiesta di intervento si evidenzia, in particolare, che nel messaggio verrebbe impropriamente utilizzata la denominazione "TAXI", mentre l'operatore pubblicitario risulterebbe titolare di un'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste: a) in un biglietto da visita con su scritto: "*TAXI Service Sirolo*", seguito da un numero di cellulare, mentre in basso con caratteri più piccoli è precisato: "*night and day*"; b) dalla medesima scritta "*TAXI Service Sirolo*", con lo stesso numero di cellulare, riportata sulle fiancate laterali nonché sul retro della vettura.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 20 marzo 2006 è stato comunicato al segnalante e alla ditta individuale "*TAXI Service Sirolo*" di Antonucci Pietro, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, precisando che l'eventuale ingannevolezza e illiceità del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi artt. 19, 20 e 21 del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alle caratteristiche del servizio offerto ed alla qualifica dell'operatore pubblicitario.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla ditta individuale "*TAXI Service Sirolo*" di Antonucci Pietro, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti le caratteristiche del servizio prestato e, in particolare, le autorizzazioni e/o licenze amministrative in possesso ai fini dell'esercizio della propria attività nella provincia di Ancona.

In data 21 aprile 2006, la ditta individuale "*TAXI Service Sirolo*", ha inviato una memoria difensiva con la quale ha evidenziato quanto segue:

- l'esponente esercita sotto forma di ditta individuale denominata "*Taxi Service Sirolo*" il servizio pubblico di "*NCC – Noleggio con conducente di autovettura*" presso il territorio della Provincia di Ancona, in virtù di regolare autorizzazione concessa dal Comune di Sirolo (AN);
- il servizio, concretamente, consiste nel trasportare persone da un luogo ad un altro nell'ambito del territorio del Comune di Sirolo mediante prelevamento dell'utente, ovvero iniziando il servizio con partenza dal Comune di Sirolo, ed in ogni caso sempre dietro espressa chiamata del cliente e/o appuntamento telefonico e con una reperibilità di 24 ore su 24, dietro pagamento di un corrispettivo;
- per l'esercizio della suddetta attività, il titolare è iscritto: a) dal 27 marzo 2002, nel "*Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad Autoservizi non di linea*", presso la Camera di Commercio di Ancona; b) in data 3 aprile 2002 ha ottenuto dal Comune di Sirolo il rilascio di regolare licenza per l'espletamento di Servizio Pubblico di noleggio con conducente; c) dal 17 ottobre 2002 la stessa è iscritta nell'Albo delle Imprese Artigiane presso la CCCIAA di Ancona;
- in virtù di quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, della "*Legge Quadro per il Trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*", n. 21 del 15 gennaio 1992, "*le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta*

"noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NNC" inamovibile, dello stemma del comune che rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo";

- nel caso in esame, l'autovettura con la quale l'esponente esercita la propria attività di autonoleggio presenta tutti i requisiti richiesti dalla legge e ciò per i seguenti motivi: 1. contrassegno con la scritta "noleggio" sia all'interno del parabrezza anteriore che all'interno del lunotto posteriore ben visibile; 2. insegna luminosa ben visibile frontale e laterale posta sul tettino dell'autovettura recante la scritta "autonoleggio hire cab" e non "yellow cab", come indicato dal segnalante; 3. sulle portiere laterali l'autovettura reca la denominazione esattamente corrispondente a quella della ditta di cui è titolare l'Antonucci ossia "Taxi Service Sirolo". Per l'installazione delle suddette insegne è stata richiesta ed ottenuta regolare autorizzazione dal Comune di Sirolo;

- per quanto riguarda le forme di pubblicità utilizzate dall'esponente e i relativi mezzi di diffusione, si precisa che il sig. Antonucci non utilizza annunci pubblicitari tramite canali radiotelevisivi, né cartellonistica pubblicitaria tramite affissioni di manifesti e/o *dépliant*. L'unica forma di pubblicità è la consegna di bigliettini da visita personali recanti la denominazione della propria ditta e il proprio n. di utenza telefonica. Tali biglietti da visita vengono consegnati personalmente dal titolare ai clienti ai vari operatori turistici (alberghi, pensioni, ecc.) della zona;

- si precisa inoltre che la scritta "Taxi Service Sirolo" non individua il tipo di attività esercitata (taxi), né tanto meno è stata apposta per trarre in inganno gli utenti (è noto al pubblico degli utenti come nessun taxi espone scritte e/o insegne luminose con scritto a chiare lettere "autonoleggio", sicché sono quindi facilmente distinguibili da parte dei cittadini), ma individua la denominazione e/o la ragione sociale della ditta individuale di cui il sig. Antonucci Pietro è titolare, come risulta dalla visura della CCIAA;

- infine si smentisce che l'insegna sul tettino luminosa "autonoleggio hire cab" possa definirsi analoga alla nota scritta "Yellow cab" e soprattutto tale da ingenerare confusione nel pubblico degli utenti. A prescindere dalla diversità della scritta, il fattore che più contraddistingue le due attività è rappresentato dalla scritta "autonoleggio", presente peraltro un pò ovunque e non solo nell'insegna luminosa apposta sul tetto dell'auto

Alla memoria difensiva l'operatore ha allegato la seguente documentazione:

1) attestazione iscrizione Ruolo conducenti presso CCIA di Ancona; 2) licenza rilasciata dal Comune di Sirolo per l'espletamento del servizio pubblico di noleggio con conducente; 3) iscrizione albo imprese artigiana e visura CCIAA ditta individuale "Taxi Service Sirolo"; 4) foto dell'autovettura; 5) autorizzazione del Comune di Sirolo per l'installazione insegne pubblicitarie; 6) biglietto da visita; 7) bilancio al 31.12.2205.

In data 15 giugno 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Preliminarmente, si osserva che gli "autoservizi pubblici non di linea", ai sensi della normativa vigente – legge 15 gennaio 1992, n. 21 – sono i servizi di trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici.

L'articolo 1 della legge sopra citata dispone che costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il "servizio di taxi" con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il "servizio di noleggio con conducente" e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Il "servizio di taxi", secondo quanto disposto dagli artt. 2, 12 e 13 della suddetta legge, è svolto in seguito a richiesta diretta del trasportato, dietro pagamento di un corrispettivo calcolato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative con tassametro omologato, laddove il corrispettivo per "il servizio di noleggio con conducente", al contrario, è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore.

L'articolo 11 della citata legge prevede, inoltre, che i veicoli adibiti a "servizio taxi" possono circolare e sostare liberamente, secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali, mentre per i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento in suolo pubblico. Alla luce delle disposizioni vigenti, si osserva che i due servizi, pur costituendo entrambi autoservizi pubblici non di linea, presentano caratteristiche sostanzialmente difformi, e che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 della legge citata, non è ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, delle licenze per l'esercizio di entrambi.

Tutto ciò premesso, si osserva che, con riguardo a quanto evidenziato dall'operatore pubblicitario nella propria memoria difensiva, pur avendo lo stesso ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie nonché l'autorizzazione del Comune di Sirolo per l'installazione dell'insegne pubblicitarie i messaggi in esame, diffusi oltre che nel biglietto da visita sulle fiancate dell'autovettura, stante l'esplicito utilizzo del termine "taxi", lasciano intendere che l'operatore pubblicitario sia regolarmente abilitato ad esercitare il servizio di trasporto taxi nei termini di quanto stabilito dalle norme attualmente in vigore sopra richiamate, nel rispetto in particolare delle regole preposte alla disciplina della relativa attività nonché di quelle che disciplinano i criteri di tariffazione.

Dalla visura effettuata presso la camera di Commercio locale, esibita dallo stesso operatore e come evidenziato dallo stesso, si evince chiaramente che l'operatore pubblicitario risulta titolare soltanto di un'autorizzazione a svolgere il servizio di noleggio con conducente.

I messaggi in esame, pertanto, costituiscono, sotto tale profilo, elemento confusorio con riguardo all'identità dell'operatore e presentano evidenti profili di ambiguità per il consumatore, il quale, vista l'autovettura dello stesso

colore degli usuali "taxi", nonché la scritta luminosa sul tettino, e la scritta "Taxi" riportata sulle fiancate, potrebbe essere indotto a confusione nell'utilizzo dello stesso.

In merito infine, al potenziale pregiudizio economico, basti rilevare che i consumatori possono essere indotti a rivolgersi all'operatore pubblicitario, e non ad altri soggetti titolari di idonei titoli abilitativi a svolgere il servizio taxi, sulla base delle false credenze ingenerate dal messaggio relativamente alla natura del servizio effettivamente prestato, alle tariffe praticate ed alle qualifiche dell'operatore pubblicitario.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, del comportamento tenuto dall'operatore pubblicitario della capacità di penetrazione del mezzo, dell'ampiezza di diffusione del messaggio, nonché della durata dello stesso.

Nella fattispecie in esame l'operatore pubblicitario è rappresentato da una piccola impresa individuale.

Considerati tali elementi, si applica la sanzione pecuniaria nella misura di 1.000 € (mille euro), pari cioè al minimo edittale;

RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche del servizio offerto e alla qualifica dell'operatore pubblicitario, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico degli stessi;

DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla ditta individuale "TAXI Service Sirolo" di Antonucci Pietro, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 19, 20 e 21, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore diffusione;

b) che, per tale comportamento, venga comminata alla ditta individuale "TAXI Service Sirolo" di Antonucci Pietro, una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 € (mille euro), pari cioè al minimo edittale.

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà